

**Allegato parte integrante**  
**DISCIPLINA ICEF**

ALLEGATO

DISCIPLINA RELATIVA AL REGIME TARIFFARIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA  
DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PROVINCIALI ED EQUIPARATE  
PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13

**1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA**

- A) Gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate sono ammessi al servizio di mensa sulla base del regime di agevolazione tariffaria stabilito con la presente deliberazione.
- B) Con riferimento al regime di semigratuità previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, si specifica che il medesimo corrisponde al regime di agevolazione tariffaria stabilito con la presente deliberazione.
- C) Gli alunni frequentanti il Centro Servizi per l'Infanzia della Provincia sono ammessi alla mensa scolastica in regime di gratuità.
- D) Gli alunni che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali, sono ammessi al servizio di mensa scolastica ad una tariffa fissa pari ad euro 2,00 (corrispondente alla tariffa minima a carico del nucleo familiare con uno o due figli, così come indicato nella presente deliberazione).

**2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.**

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di mensa da parte degli alunni delle scuole dell'infanzia; per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali ICEF approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 22 giugno 2012.

**2.1. Individuazione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare da valutare è quello individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 22 giugno 2012, Allegato parte integrante e sostanziale, Allegato 1 "Nucleo

familiare da valutare nel caso di interventi agevolativi previsti nell'ambito delle politiche a sostegno della famiglia e/o a favore degli studenti".

## 2.2. Definizione di chi può essere richiedente e beneficiario dell'agevolazione

Richiedente e beneficiario dell'agevolazione tariffaria può essere uno dei genitori, anche affidatari, dell'alunno o la persona che esercita la potestà dei genitori.

## 2.3. Peso del reddito (comprensivo del patrimonio convertito in reddito equivalente) in relazione alla parentela con il richiedente

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente l'agevolazione:

- al 100% il reddito del soggetto richiedente, del coniuge del richiedente, del convivente "more uxorio" del richiedente e dell'altro genitore dei figli del richiedente;
- al 50% il reddito del soggetto convivente che abbia con il richiedente un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

## 2.4. Parametri ICEF

x Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza <b>FAR</b>	150.000,00
x Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare <b>FPM</b>	20.000,00
x Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza <b>LS1</b>	30.000,00
x Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza <b>LS1</b>	60.000,00
x Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL1</b>	5%
x Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL2</b>	20%
x Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL3</b>	60%
x Reddito di riferimento <b>RIF</b>	50.000,00

## 2.5. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per l'anno scolastico 2012/13, ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie devono essere dichiarati nella dichiarazione sostitutiva ICEF i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2011.

## 2.6. Limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo del beneficio

Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 2,00 ed euro 4,00.

La tariffa minima (euro 2,00) è applicata per i nuclei familiari con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,2255 (corrispondente ad un parametro di euro 23.000,00 per una famiglia di tre componenti).

La tariffa intera (euro 4,00) è applicata per i nuclei familiari con un valore ICEF superiore a 0,3848 (corrispondente ad un parametro di euro 39.250,00 per una famiglia di tre componenti).

Per valori ICEF tra 0,2255 e 0,3848 la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa intera in modo proporzionale all'ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

## 3. **RIDUZIONI DELLA TARIFFA DETERMINATA SU BASE ICEF, RELATIVE AL NUMERO DI FIGLI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO**

La tariffa determinata su base ICEF secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo 2.6, può essere ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare di riferimento in età prescolare e in età scolare, iscritti presso le scuole dell'infanzia e presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, aventi, quale ulteriore requisito, un'età non superiore ai venti anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui la domanda di agevolazione si riferisce, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 11 giugno 2013.

Le percentuali di riduzione sulla base del numero dei figli e la corrispondente tariffa minima e massima, valevole per ciascun componente il nucleo familiare frequentante la scuola dell'infanzia, sono così determinate:

<i>Numero figli</i>	<i>Percentuale riduzione</i>	<i>Tariffa minima</i>	<i>Tariffa massima</i>
1	0%	2,00	4,00
2	15%	1,70	3,40
3	27%	1,46	2,92
4	45%	1,10	2,20
5	56%	0,88	1,76
da 6	63%	0,74	1,48

Il regime di riduzione sopra indicato si applica solo per i nuclei familiari con reddito complessivo ICEF inferiore al valore di euro 54.000,00 per un nucleo familiare di 3 componenti.

#### **4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOMANDA UNICA”**

La “Domanda Unica” per gli interventi agevolativi previsti nell’ambito delle politiche a sostegno della famiglia e/o a favore degli studenti, con valutazione della condizione economica e familiare, deve essere presentata, a partire dal mese di luglio 2012, presso i Centri di Assistenza Fiscale accreditati dalla Provincia per l’attività di raccolta, controllo e trasmissione dei dati ICEF per gli interventi agevolativi.

Qualora non sia stata presentata la “Domanda Unica” per gli interventi agevolativi previsti nell’ambito delle politiche a sostegno della famiglia e/o a favore degli studenti, con valutazione della condizione economica e familiare, sarà applicata, ai fini della fruizione del servizio di mensa scolastica, la tariffa massima di euro 4,00.

#### **5. DISPOSIZIONI COMUNI INERENTI LA GESTIONE DELLA “DOMANDA UNICA” PER GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI PREVISTI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E/O A FAVORE DEGLI STUDENTI, CON VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E FAMILIARE.**

Ai fini di un coordinamento tra competenze della Provincia e competenze delle Comunità/Territorio Val d’Adige nella gestione della “Domanda Unica”, sono stabilite le seguenti disposizioni comuni.

##### **5.1. Riduzioni della tariffa determinata su base ICEF relative al numero di figli presenti nel nucleo familiare di riferimento.**

Le Comunità e il Territorio Val d’Adige dovranno prevedere, nell’ambito della propria disciplina di valutazione della condizione economica familiare, una riduzione della tariffa determinata su base ICEF, in considerazione del numero di figli appartenenti al nucleo familiare in età prescolare e in età scolare iscritti presso le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, aventi, quale ulteriore requisito, un’età non superiore ai venti anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo cui la domanda di agevolazione si riferisce, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 11 giugno 2013.

##### **5.2. Rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF o nella domanda di agevolazione tariffaria.**

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata ad una domanda di agevolazione tariffaria o contenuti nella domanda medesima, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; sarà invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Con riferimento alle tariffe mensa degli studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, nel caso di rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata ad una domanda di agevolazione tariffaria o contenuti nella domanda medesima, sarà cura delle Comunità e del Territorio Val d’Adige

attivare la procedura per il recupero dell'eventuale somma a conguaglio, conseguente a variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Per quanto riguarda la richiesta di modifiche del nucleo familiare dichiarato nella domanda di agevolazione tariffaria, fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, sono consentite modifiche nel corso dell'anno scolastico e formativo di riferimento solo per il caso di ricongiungimenti familiari.

5.3. Integrazione del numero di buoni pasto assegnati allo studente frequentante una istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione e formazione

E' consentito alle Comunità e al Territorio Val d'Adige, sentite le istituzioni scolastiche e formative di riferimento, modificare ed integrare, nel corso dell'anno scolastico e formativo, il numero di buoni pasto utilizzabili con la tariffa agevolata o con la tariffa massima prevista dalla disciplina ICEF, nel caso di rientri pomeridiani finalizzati alla frequenza di corsi di recupero nelle materie curriculari e alla partecipazione ad approfondimenti tematici nelle materie di indirizzo, proposti dalle istituzioni scolastiche e formative.